

N. R.G. 2782/2017



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Emma Cosentino,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. **2782/2017**, promossa da:

., in persona del rappresentante legale, rappresentato e
difeso dagli Avv.ti Cesare Codecà, Roberto Ludergrani, Vincenzo Stanchi, Andrea Stanchi
ed Annamaria Pedroni, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Via
D'Azeglio n. 21, Bologna.

OPPONENTE

contro

, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Laudi, elettivamente
domiciliata presso il Suo studio, in Via San felice n. 6, Bologna.

OPPOSTA

Avente ad oggetto: Licenziamento. Opposizione ex art. 1, c. 51, L. 92/2012.



CONCLUSIONI

Il procuratore della opponente conclude come in ricorso.

Il procuratore della opposta conclude come in memoria costitutiva.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

a. Con ricorso depositato davanti al Giudice del lavoro di Bologna dott. Sorgi ex art. 1, comma 47, l. 92/12, depositato in data 3 marzo 2017, giornalista pubblicista dal 2001 e professionista dal 2011, previo accertamento dell'esistenza dal 31.1.2007 di un unico rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato come redattore ex art. 1 CCNLG o, in subordine, come collaboratore fisso ex art. 2 CCNLG, con l.r.l., chiedeva di accertare l'inefficacia e/o la illegittimità e/o la nullità, ai sensi dell'art. 18 comma 1 legge n. 300/70, del licenziamento intimato oralmente in data 3.1.2017. In alternativa di accertare e dichiarare la natura ritorsiva del licenziamento, ai sensi dell'art. 18 comma 1 legge n. 300/70 intimato in forma orale in data 3.1.2017 e conseguentemente la sua nullità e/o illegittimità, disponendo la reintegrazione della ricorrente e la condanna della società al pagamento di una indennità commisurata alle retribuzioni dovute dal momento del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione (sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto, da calcolarsi secondo i criteri stabiliti dall'art. 2121 c.c. pari ad Euro 4.398,66 con condanna al versamento in favore dell'INPGI dei relativi contributi assistenziali e previdenziali dovuti, o al diverso importo che dovesse risultare di giustizia) in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, con interessi legali e rivalutazione monetaria. Con riserva di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, oltre alle spese legali.

Si costituiva nel giudizio la società contestando la natura di rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico e, conseguentemente, l'esistenza stessa di un licenziamento, poiché il rapporto basato su una serie di contratti di collaborazione autonoma tra le parti si era concluso nel 2016 poiché dopo tale data il contratto non era stato rinnovato.

Esperite le necessarie attività istruttorie all'udienza del 29/8/2017 dopo la discussione il giudice si riservava e con ordinanza dell'1.9.2017 così statuiva:

“Il Giudice accoglie il ricorso e, riconosciuta la natura di rapporto di lavoro subordinato giornalistico riconducibile all'art. 1 C.C.N.L.G. (redattore) dal 31.01.2007, dichiara ritorsivo il licenziamento irrogato dalla , nei confronti di ,

per fatti concludenti successivamente al 31.12.2016 e conseguentemente condanna la società a reintegrare la ricorrente nel medesimo ruolo svolto dalla stessa precedentemente ed al pagamento di un'indennità corrispondente alla retribuzione globale di fatto, quantificata in euro 4.398,66, dal 01.01.2017 al ripristino dell'attività lavorativa.



Condanna al pagamento nei confronti delle spese della presente fase del giudizio che liquida in euro 8.000,00, oltre Iva, c.p.a. e spese generali con distrazione a favore del legale antistatario”.

b. Con ricorso in opposizione all’ordinanza suddetta depositato in data 6.10.2017 l’opponente, per i motivi dettagliatamente indicati, chiedeva la modifica dell’ordinanza ed il rigetto della domanda.

L’opposta si costituiva ritualmente concludendo per il rigetto della opposizione.

c. All’udienza del 12.12.2017, prevista per la comparizione delle parti, si procedeva al libero interrogatorio delle parti e veniva esperito senza esito il tentativo di conciliazione. Con ordinanza del 28.12.2017 questo Giudice rinviava la causa all’udienza del 7.3.2018 e poi, per la discussione, a quella del 25.9.2018.

d. All’udienza, all’esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, che si riportavano ai rispettivi atti, ai sensi dell’art. 1, comma 57 L. 92/2012, il Giudice tratteneva la causa in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La domanda dell’opponente è infondata e deve essere respinta.

1a. A seguito della fase sommaria il Giudice accoglieva la domanda della ricorrente così motivando:

“Il () è l’edizione locale del C

Secondo le domande non sarebbero ammissibili per l’eccezione decadenza anche rispetto ai contratti di collaborazione autonoma intercorsi per la mancata impugnazione nel termine ratione temporis applicabile di 60 giorni o comunque di 120 giorni - come previsto dal collegato lavoro ex art. 32 legge 183 del 2010 e dal d.lgs. 81/2015 - di tutti i contratti intercorsi fra le parti. In via graduata il contratto di collaborazione da ultimo intercorso sarebbe in ogni caso intervenuto a modificare con effetto novativo le relazioni e a determinarne la cessazione definitiva. Sarebbero quindi in ogni caso precluse le pretese relative alla sussistenza di un unico rapporto in epoca anteriore all’ 1.1.2016. Agevole rilevare che considerando sussistente un rapporto di lavoro giornalistico di natura subordinata tutti i vari contratti di collaborazione autonoma sarebbero simulati rispetto ad un unico rapporto di lavoro giornalistico senza soluzione di continuità fino al 31\12\2016 e, conseguentemente, le pretese azionate dalla parte ricorrente nei limiti dell’ordinaria prescrizione decennale appaiono astrattamente valide, qualora venisse riconosciuta la natura subordinata del rapporto. Infatti l’accertamento della natura subordinata del



rapporto di lavoro è domanda rispetto alla quale, secondo consolidata giurisprudenza, non opera alcuna decadenza.

Sempre come questioni sostanzialmente preliminari parte convenuta ritiene che prima dell'iscrizione della Blesio all'albo dei giornalisti professionisti (avvenuta pacificamente nel 2011) nessun diritto possa essere vantato ma rilevando che la ricorrente è iscritta dal 2001 nell'albo dei pubblicisti e richiamando la recente giurisprudenza per la quale: "Lo svolgimento di mansioni di redattore alle dipendenze di un'azienda giornalistica da parte di soggetto solamente iscritto nell'elenco dei pubblicisti non comporta la nullità del contratto per illiceità della causa o dell'oggetto e produce gli effetti previsti dall'art. 2126 c.c., per il tempo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione, restando escluso il diritto di continuare a rendere la prestazione o di pretenderne la esecuzione" (Cass. sez. Lav., n.21884/2016) poiché nel corso del giudizio l. ha acquisito la qualifica di giornalista professionista se ne deve concludere che le pretese azionate nell'ambito della prescrizione decennale siano assolutamente legittime, salvo verificare la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra le parti.

Relativamente alla rubrica "Guarda che look" successivamente "Dress Code" il collaboratore fotografo i ha dichiarato: "sono fotografo libero-professionista e ho concluso un contratto di fornitura con per la rubrica "Guarda che look" dal 2007 ed è ancora in corso, anche se non fornisco più il servizio. L'amministratore all'epoca era che ha concluso il contratto, la ricorrente era la titolare della rubrica, la rubrica aveva cadenza settimanale, prima cartacea e su web, poi solo su web, nella seconda fase è ricomparsa con una pagina denominata "dress code" e le fatture sono dal 2008 al 2016. Io mi sentivo con la ricorrente, organizzavo con lei il lavoro ed eravamo noi che curavamo anche l'impaginazione dando le indicazioni. Il lavoro era realizzato in maniera autonoma da me e dalla ricorrente, che era il mio riferimento. Io per le fatture mi rapportavo con la segreteria di redazione, con la signora ."

è stato direttore de dal 2006 al 2015 e relativamente alla ha dichiarato: "La ricorrente dava la sua collaborazione prevalentemente con contributi sportivi, in particolare il calcio. All'inizio era un rapporto libero, come per tutti, dopo un co.co.co con un fisso minimo garantito, con un tot di articoli. Ci sono stati solo dei brevi contratti a termine per sostituzioni ferie. Lei curava una pagina bisettimanale sulla moda, indicata sempre nel contratto, con ulteriore riconoscimento economico. Lei portava i pezzi. Avevamo due fotografi che sono e i che sono anche loro liberi professionisti e si avvalevano in determinate situazioni del lavoro di

. Prevalentemente ha fatto le foto della rubrica "Guarda che look", che non aveva un responsabile preciso ma di volta in volta i capi servizio, gravitando prevalentemente o nel settore sportivo o nel settore internet, a volte cultura, sostanzialmente tutto quello che non era politica, economia e cronaca. La ricorrente procurava i servizi e li mandava ai capi servizio che curavano l'impaginazione. La ricorrente seguiva in



particolare Bologna calcio, lei prevalentemente era al campo e seguiva l'attività della squadra, ma non era l'unica perché c'erano anche C...
 ... i e di volta in volta producevano degli articoli. ... era redattore del giornale e gli altri collaboratori. Tutti i giorni facevamo, almeno un paio di volte al giorno, delle riunioni di redazioni e poteva capitare che la ricorrente partecipasse parlando delle cose che seguiva, non c'era una regola a riguardo. La ricorrente aveva delle collaborazioni anche per delle radio e a volte diceva che non poteva fare qualcosa perché aveva a che fare con le radio, ricordo R... almeno credo. Quando aveva contratti di collaborazione, la ricorrente non aveva una sua postazione e mandava gli articoli da fuori. Può darsi che qualche volta sia stata mandata all'estero per seguire la squadra. Poteva capitare che la rubrica "Guarda che look" saltasse, in un anno poteva capitare sei o sette volte su venti che saltasse, nella pagina estiva per altro non c'era. Non ho ricordi nel 2013 di una questione sollevata dai collaboratori per il loro tipo di attività. Confermo la lettera di risposta alla mail della ricorrente dell'agosto 2013 che mi è stata letta e che è nel fascicolo di parte ricorrente. Quando scrivo nella mail ricordata che la ricorrente aveva lavorato nella redazione cultura mi riferisco a un contratto termine concluso nel settore cultura."

Tra i testi escussi appare di particolare rilevanza l'... del C... che ha dichiarato: "Dal 2005 seguo il ... tutti i giorni, conosco la ricorrente che ha lavorato al mio fianco per tutti questi anni e svolgeva le stesse mansioni per C...

Lei veniva insieme con me, nel senso quando andavamo per le trasferte. Nel corso degli anni ci sono state anche altre presenze, ma la ricorrente era presenza fissa. Non so se svolgesse anche altre collaborazioni. Anche all'estero, ricordo due ritiri, uno in Austria nell'estate 2016 e uno a Manchester nel 2013 per una tournée calcistica in Inghilterra, io almeno ho seguito questi e la ricorrente c'era. C'erano trasmissioni televisive e per radio alle quali la ricorrente partecipava rappresentando il C... questo anche nelle conferenze stampa e in trasferta". Secondo parte convenuta non potrebbe avere rilievo tale testimonianza posto che ... dichiaratamente lavorava per altro giornale

...) e che quindi era del tutto al di fuori delle attività, organizzazione e rapporti del (... e da ogni conoscenza degli accordi e del contenuto delle attività e degli apporti delle ... per tale testata. Al contrario l'assoluta estraneità ai fatti di causa, derivante proprio dal non essere dipendente di ... lo rende agli occhi di questo giudice particolarmente credibile così come l'aver svolto con le medesime modalità la prestazione professionale in contemporanea con la ...

Relativamente alla collaborazione della ricorrente con Radio Capita, ...

capo servizi sportivi dell'emittente radiofonica, ha dichiarato: "la ricorrente ha una collaborazione con noi da moltissimi anni, con prestazioni occasionali, noi le richiediamo dei pezzi che lei produce e in tre occasioni ha seguito il moto mondiale per noi con una trasferta per il fine settimana. Viene retribuita a pezzo. Tendenzialmente la media



mensile è intorno ai 200 euro, questo salvo situazioni straordinario quale il moto mondiale che ho indicato. In più di un'occasione la ricorrente ha dichiarato di non essere disponibile perché aveva già altri impegni professionali. Lei seguiva per noi le partite principali del ' in casa, sei o sette.'"

Per altro dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente ha scritto del ' di motociclismo di San Marino anche per il ' (articolo 14\9\2016 in atti) e conseguentemente si deve ritenere che la ridotta ed occasionale attività di collaborazione con per altro tendenzialmente per attività che interessavano giornalmisticamente anche la testata del non possa servire a modificare la natura del rapporto principale per mancanza di esclusiva proprio per le modalità e la quantità della prestazione svolta a favore di

Tre criteri, ricavati dall'art. 1 del CCNLG ("prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all'estero la loro attività"), vengono indicati dalla parte convenuta per valutare la differenza tra collaboratori fissi subordinati ed autonomi e mentre i primi due criteri (continuità di prestazione e responsabilità di un servizio) possono essere comuni il terzo elemento (il vincolo di dipendenza) costituisce l'essenziale criterio di distinzione. E che l'impegno per il ' non fosse caratterizzato dalla piena disponibilità della (piena disponibilità che –come detto- deve sussistere anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra per consentire di ritenere sussistente il vincolo della subordinazione) risulta secondo la parte convenuta ulteriormente confermato anche dal fatto che –come è emerso- a volte è capitato che la stessa non fosse disponibile per il Cor a causa di suoi impegni di collaborazione per terzi e nello specifico per l. Peraltro, come già indicato in precedenza questa collaborazione occasionale per R non poteva considerarsi tale da escludere la contemporanea sussistenza di un vincolo di dipendenza con altra testata giornalistica. La quotidianità del lavoro della ricorrente, confermato dalla produzione degli articoli (che come vedremo in seguito risulterà confermativa anche del lavoro domenicale) costituisce elemento che elimina qualsiasi dubbio in merito alla classificazione ex art. 1 CCNLG rispetto all'art. 2 del medesimo contratto che, riferendosi ai collaboratori fissi, pone come discrimine la carenza di quotidianità di questi ultimi.

Il principale requisito soggettivo richiesto per l'applicazione al rapporto di lavoro del contratto di cui si parla è costituito dall'iscrizione all'Albo dei Giornalisti. Tale iscrizione costituisce, infatti, condizione imprescindibile per l'esercizio dell'attività giornalistica, tanto che la legge (art. 45 L. 69/63) prevede che chi svolga questa professione in assenza del requisito indicato incorre nei reati di cui agli artt. 348 e 498 del codice penale (abusivo esercizio di professione e usurpazione di titoli). L'Albo è suddiviso in due elenchi destinati ad accogliere, l'uno, i professionisti, ovvero coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione giornalistica e, l'altro, i pubblicitari, ovvero quanti svolgano attività giornalistica in via non occasionale e retribuita, ma non esclusiva.



Con riferimento all'attività giornalistica una importante e chiarificatrice sentenza della Corte di Cassazione (n.22785\2013) dichiara che: "il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa e per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa: con la conseguenza che ai fini dell'individuazione del vincolo di subordinazione rileva particolarmente l'inserimento continuativo ed organico di tali prestazioni nell'organizzazione dell'impresa ... In sostanza, l'elemento creativo, proprio dell'attività intellettuale, attenua ma non è sufficiente ad eliminare la posizione di subordinazione, che sussiste purchè non difetti la detta continuità delle prestazioni, intesa come disponibilità del lavoratore ad eseguire le istruzioni del datore di lavoro, persistenti anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra".

Nel caso posto all'esame del giudice abbiamo una parte che per un decennio mette a disposizione la propria attività per i. edizione di Bologna, principalmente (ma non solo) per seguire gli eventi della locale squadra di calcio, divenendo un riferimento preciso, costante e qualificato per tale impegno, tanto da seguire la squadra anche nelle trasferte e persino nei ritiri all'estero (Kitzbuehl, Novigrad, Manchester, con gli aspetti organizzativi di tali periodi fuori del territorio nazionale curati dalla testata, vedi doc. 70 parte ricorrente), che frequenta la redazione del giornale per un certo periodo fino a quando non viene data indicazione specifica di non consentire più tale frequentazione (intuibile la finalità) come confermato dai testi l già ricordato oltre che , rappresentante sindacale della testata ("io sapevo che c'era un problema in termini sindacali tra l'azienda e i collaboratori e lo facevo presente, ricordo un intervento da parte di un appartenente a una sede non bolognese che diceva che i collaboratori non dovevano frequentare la redazione. Infatti loro avevano il loro portatile che portavano in redazione, con il wifi aziendale, alcuni collaboratori erano assidui, compresa la ricorrente") (vice capo redattore a Bologna fino al 2015 ("La ricorrente era presente occasionalmente all'inizio quando facevamo le riunioni di redazione, e dopo tre o quattro anni circa il Direttore di Bologna ha detto che non era il caso di far presenziare i collaboratori alle riunioni di redazione e da allora non ha più partecipato. Prima di allora c'era una saletta dedicata ai collaboratori, anche se poi loro potevano stare dove volevano. Non so se in quell'epoca usassero il wifi, il telefono era a disposizione di tutti") il quale il 25.03.2013, chiarendo i ruoli della redazione sportiva, precisa: è quella che ha in mano il pallino del gioco, quindi è lei che deve preoccuparsi di sapere quello che accade all'interno della stanza dei bottoni: Presidente, d.g., soci sono soprattutto affar suo" (doc. 72), con una chiara indicazione sull'importanza del ruolo svolto dalla nella sua attività che sottintende una continuità nella prestazione proprio per tale preminenza.

La documentazione prodotta a conferma dell'impegno della ricorrente, in particolare con riferimento agli articoli pubblicati, è a dir poco consistente e da questo punto di vista



leggere le dichiarazioni del teste _____ vice capo redattore sportivo, secondo il quale: "Tendenzialmente la ricorrente ci dava una mano a seguire il calcio" è eufemisticamente estremamente riduttivo. Certamente anche altri soggetti seguivano il Bologna Calcio ma la presenza fissa, anche fuori Bologna, era quella della ricorrente che seguiva anche sugli schermi i dibattiti televisivi per conto della sua testata, partecipava alle conferenze-stampa ed andava anche in trasferta e all'estero con la squadra. Peraltro _____ è colui che il 29 agosto del 2016 con una email inviata alla _____ e, per conoscenza, ad altri due giornalisti, la rimprovera di non aver mandato proposte di articoli dopo una trasferta, indicando questo come compito inderogabile ed esprimendosi testualmente con la frase: "Non ci sono scuse, ne parleremo per l'ennesima volta alla prossima imminente riunione, quella di inizio stagione". Le caratteristiche del tono sono tipiche della subordinazione. Così come i complimenti che lo stesso _____ esprime alla _____ in data 2 novembre 2015 per i risultati ottenuti, complimenti confermati in altra data (28 settembre 2014) da _____ che si esprime con _____ ed _____ con la frase: "Siamo una squadra che funziona e siete tutti veramente bravi". Anche una serie di email inviate dalla _____ per chiedere di poter non andare in redazione (08.03.2013, doc. 34, 21.11.2013, doc. 35, 04.10.2016, doc. 54) confermano l'atteggiamento della _____ nei confronti dell'attività di redazione vissuta come impegno costante e sostanzialmente quotidiano. Inoltre l'email del 15.04.2012 (doc. 96) inviata dalla ricorrente al _____ nel quale la stessa dice espressamente: "Seguo gli ordini com'è giusto che sia" e in seguito presenta una serie di osservazioni che il suo interlocutore condivide, costituisce ulteriore indicazione sulla natura del rapporto tra le parti.

Tutti gli elementi evidenziati, le risultanze istruttorie complessivamente considerate e l'imponente mole di articoli a firma della _____ in atti confermano la sussistenza di un rapporto di lavoro giornalistico di natura subordinata riconducibile al ricordato art. 1 CCNLG per l'intera durata del rapporto stesso in quanto, come visto, le due figure di pubblicista e giornalista professionista costituiscono un continuum da un punto di vista professionale. Una volta riconosciuta la natura giuridica del rapporto tra le parti, si deve passare ad esaminare il secondo aspetto, cioè la sussistenza o meno di una fattispecie di licenziamento, in particolare riconducibile alle ipotesi ex art. 18 l. 300/1970 richiamate da parte ricorrente.

Certamente dopo la conclusione del co.co 01.01.2016 – 31.12.2016 (doc. 20) non c'è stato più nessun rapporto professionale tra le parti. Ritiene peraltro questo Giudice che parlare di licenziamento orale non sia confermato dai fatti di causa, anche perché eventuali colloqui intercorsi tra la ricorrente e giornalisti della redazione (il _____ che riferisce dichiarazioni asseritamente del direttore _____), che non avevano peraltro il potere di recedere dal rapporto, non appaiono utili in tal senso.

Ritiene questo Giudice, al contrario, che nella fattispecie sia ravvisabile l'ipotesi di licenziamento ritorsivo. Già nel 2013 (doc. 98), _____, unitamente ad altri collaboratori



del (), aveva scritto una missiva al C.d.R. per convincere l'azienda ad assumerli in tempo ragionevole senza alcun risultato. Il 19.10.2016 (doc. 102) i legali della presentano una richiesta esplicita di regolarizzazione contributiva e retributiva del rapporto di lavoro giornalistico, da considerare di natura subordinata. Anche tale missiva non ha alcun esito immediato ma, dopo la scadenza dell'ultimo contratto di collaborazione, la ricorrente non viene più chiamata dalla testata giornalistica per svolgere la propria attività e parte convenuta non fornisce alcuna spiegazione di tale comportamento che, alla luce della missiva di poco precedente richiamata, non può che leggersi quale licenziamento ritorsivo in considerazione della pregressa sussistenza di un rapporto di lavoro giornalistico di natura subordinata a tempo indeterminato. La mancanza di qualsiasi possibile chiave di lettura alternativa al comportamento aziendale esclude la sussistenza di concause, rendendo quella ritorsiva unica e, come tale, alla luce della più recente giurisprudenza in materia (Cass. n. 6575/2016), tale da determinare la nullità ex art. 18, primo comma, l. 300/1970 con le conseguenze relative alla tutela reale.

Per quanto concerne l'individuazione della retribuzione globale di fatto indicata da parte ricorrente in euro 4.398,66 (come da conteggi allegati al documento n. 102 ricordato in precedenza), parte convenuta ha contestato tale quantificazione nella memoria di costituzione in termini assolutamente generici e nella memoria conclusiva producendo tabelle retributive relative alla fattispecie in oggetto e contestando esclusivamente la maggiorazione dovuta al lavoro domenicale. Ritiene questo Giudice che, per un verso le tabelle indicate dalla parte convenuta sono assolutamente sovrapponibili a quelle della parte ricorrente (che contiene soltanto in più gli scatti non contestati), mentre per il lavoro domenicale la produzione documentale di parte ricorrente che contiene tutta una serie di articoli usciti lunedì a firma del sostituisce una prova adeguata del diritto ad avere tale voce. L'importo richiesto si ottiene una volta diviso per nove la somma di quanto dovuto fino a settembre 2016 dalle tabelle prodotte dalla parte ricorrente moltiplicando il risultato per tredici e dividendo ulteriormente per dodici, con un percorso di facile comprensione e di non difficile sviluppo matematico. Conseguentemente anche tale somma deve essere considerata valida per il calcolo della R.G.F..

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.”.

1b. L'ordinanza si condivide pienamente ed appare ampiamente e correttamente motivata, tanto che sembra difficile aggiungere qualcosa di rilevante.

L'opposizione proposta non induce in alcun modo a modificare la suddetta ordinanza e le considerazioni dell'opponente appaiono in verità temerarie e in malafede.



E' sufficiente analizzare la documentazione prodotta dalla lavoratrice e le corrette deduzioni effettuate, non convincentemente smentite dal datore di lavoro, per verificare che si è trattato, nella fattispecie, di un rapporto di lavoro subordinato.

Non può pertanto che ribadirsi quanto già evidenziato dal Giudice della fase cautelare, con ulteriori dettagli forniti dalla documentazione prodotta dalla opposta che smentiscono quanto lamentato nel ricorso in opposizione.

1c. Nel lungo ricorso della attuale opponente si effettua la dettagliata esposizione degli *"antecedenti di fatto e processuali"*, si elencano i vari *"contratti di collaborazione"*, ed i vari *"contratti subordinati a tempo determinato"*, si analizzano singole *"affermazioni del ricorso"* e si espongono i motivi di opposizione, in particolare si affrontano i seguenti aspetti: - l'eccezione di decadenza, - la nullità del preteso rapporto di lavoro subordinato sino all'1.10.2019, - l'inapplicabilità del rito Fornero, l'infondatezza del ricorso anche alla luce dell'istruttoria svolta che avrebbe confermato l'insussistenza degli elementi della subordinazione nei periodi dei vari incarichi di collaborazione. Si contesta in particolare l'esistenza dei tre criteri della *"continuità della prestazione"*, della *"responsabilità di un servizio"*, e soprattutto del *"vincolo di dipendenza"*. Si evidenzia che l'affermazione sulla esistenza di un licenziamento ritorsivo si ponga in contrasto con il rilievo che nel 2013 la ricorrente, con altri, avesse già chiesto l'assunzione senza subire conseguenze negative.

Ma l'ordinanza impugnata dà motivatamente conto di ogni aspetto della vicenda e nella memoria costitutiva, cui pure si rinvia per ragioni di economia processuale, si ribatte convincentemente punto su punto alle varie osservazioni.

E' esatto, ad esempio, tra l'altro, come sia cosa completamente diversa rivendicare l'assunzione con richiesta effettuata congiuntamente ad altri colleghi oppure farlo rivolgendosi ad un legale. Ed inoltre se nel 2013 il datore di lavoro non ha reagito scorrettamente (ma in realtà vi è stato un graduale peggioramento delle condizioni di lavoro) ciò non vuol dire che non lo possa fare o non lo abbia fatto successivamente, a fine 2016.

1d. Più in dettaglio, non risulta vero o non risulta provato o appare smentito, tra l'altro, a titolo esemplificativo, quanto indicato nel ricorso ovvero che:

- *"2.2. Nel periodo in contestazione (anni 2007/2016) oltre agli incarichi svolti per la convenuta ... ha svolto importanti e continuative collaborazioni per terzi ..."*.



Non risulta si possa parlare di *“importanti e continuative collaborazioni per terzi”* (basta esaminare i compensi ricevuti e prodotti) né, tantomeno, che tali collaborazioni abbiamo mai – anche una sola documentata volta in oltre 8 anni - causato la indisponibilità della lavoratrice.

Ed infatti il [redacted] che pure adducono che ciò è avvenuto *“qualche volta”* o *“a volte”*, non sono in grado di indicare un solo giorno o episodio, né esso risulta in qualche modo diversamente documentato.

- *“15.9 La [redacted] non ha mai ricevuto disposizioni o direttive inerenti l'organizzazione della sua attività e le modalità di esecuzione ...”.*

La circostanza è clamorosamente smentita dalla documentazione prodotta dalla [redacted], appresso indicata.

- *“17. Il [redacted] solo dal 2015 esce il lunedì. Precedentemente, quindi, non c'era alcuna necessità per la redazione di lavorare la domenica. 17.1 ... Poteva capitare che la [redacted] fornisse articoli per il web anche la domenica, ma ciò solo dopo che il giornale ha aperto anche la domenica. Nessuno chiedeva alla [redacted] di andare alla partita, era lei che decideva di andare ...”, - “17.12 Nessuno ha mai chiesto alla [redacted] di recarsi alle partite, tantomeno quelle serali e di lavorare di notte”.*

Circostanza davvero risibile ed assurda come nota l'opposta nella comparsa di risposta a pag. 19. Circostanza che costituisce una contraddizione in termini se si pensa che l'attività prevalente dell' [redacted], per la quale veniva pagata, sia pure non come redattore subordinato, era quella di seguire i [redacted] in casa e, di regola, in trasferta.

- *“30. ... Le conclusioni cui giunge il Giudice della prima fase non possono essere condivise in quanto non rispecchiano le effettive risultanze”.*

Circostanza davvero ardua da sostenere se si bada ai fatti, ai documenti, a quanto effettivamente riscontrato, piuttosto che alle vaghe e generiche dichiarazioni o racconti di informatori non bene informati o smemorati o in qualche modo interessati.

- *“32.2 ... diversamente da quanto sostiene il giudice della prima fase, non potrebbe costituire ulteriore indicazione sulla natura del rapporto tra le parti” la email del 15.4.12 ... in cui la ricorrente afferma di seguire gli ordini come è giusto che sia: è solo il caso di rilevare, a questo proposito, che ai fini della natura subordinata del rapporto la prova*



avrebbe dovuto riguardare l'effettiva emanazione di "ordini" da parte della redazione e non mere affermazioni della *stessa*".

Considerazione davvero controproducente. Ed infatti (a parte che tali "mere affermazioni della *stessa*" sono all'evidenza vere e sincere, oltre che rese in epoca non sospetta) gli "ordini" ci sono, come appresso dettagliatamente indicato. Inoltre, a seguito di successive ulteriori "mere affermazioni della *stessa*", sembra potersi ravvisare una sorta di vera e propria ammissione/confessione da parte del Direttore nell'agosto 2013, come appreso indicato.

- "34. ... tantomeno potrebbe rilevare l'attività della Blesio per "Guarda che look" prima e "Dress Code" dopo, a fronte delle caratteristiche della detta rubrica che è risultata essere del tutto marginale sia quanto al contenuto ... sia quanto alla frequenza ...".

Di fatto per tale attività la *stessa* riceveva un compenso di € 250,00, oltre al compenso di € 1.000,00, per cui, anche per questo motivo, non sembra trattarsi di attività "del tutto marginale".

1e. Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, limitandosi, sempre per ragioni di economia processuale, ad analizzare i soli documenti da 1 a 76 (dopo averli esaminati tutti), risulta a chiare lettere, tenuto conto della situazione reale, la simulazione o non veridicità e corrispondenza ai fatti, dei contratti redatti dal 2007 in poi. Risulta evidente lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato quantomeno dal 17.2.2009:

- il rapporto è iniziato nel gennaio 2007 (cfr. articolo del 31.1.2007 ed altri), anche se la missiva con cui si avvia la "collaborazione in completa autonomia, senza vincolo di dipendenza né responsabilità di servizio" è del 9.3.2007 per cui sembra che per un paio di mesi non vi sia stata alcuna formalizzazione della attività lavorativa.

- per un breve periodo, dal gennaio al febbraio 2009, viene assunta quale praticante con meno di 12 mesi di anzianità professionale con contratto a tempo determinato in sostituzione del *stesso*;

- in data 17.2.2009 le parti sottoscrivono un dettagliato "contratto di collaborazione coordinata e continuativa" con previsione di rinnovo tacito automatico di anno in anno a meno di disdetta con raccomandata.



Nelle premesse del contratto si legge, tra l'altro: - *"a) la Società ... intende acquisire contributi informativi e commenti su argomenti di cronaca, politica, cultura e spettacolo e sport per la testata "L'Espresso"*, - *"c) la Collaboratrice è interessata a collaborare con la Società, a condizione di poter rendere la propria prestazione con modalità tali da garantirle autonomia operativa e flessibilità di orari e presenze e non essendo, al contrario, disponibile, anche in relazione al desiderio di poter liberamente gestire il proprio tempo anche in relazione ai propri impegni personali, a porre in essere forme di collaborazione più vincolanti di quelle proprie di un rapporto di collaborazione autonoma libero professionale, coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 409 n. 3, c.p.c."*. Tra l' "Oggetto e modalità di esecuzione della collaborazione" si legge, tra l'altro, al punto 2.3 *"... la Collaboratrice sarà assolutamente libera di determinare tutti gli aspetti operativi e professionali, nonché le modalità di esecuzione della propria attività, nell'ambito di un'assoluta autonomia organizzativa, senza vincoli di alcun genere, che non siano quelli relativi all'esecuzione dell'incarico"* ed al punto 2.4. *"La Collaboratrice sarà, in particolare, libera di svolgere la propria attività dove riterrà più utile ed opportuno, ivi compresi i locali della società"*, il pagamento viene previsto, come nel 2007, al punto 5.1, a seconda delle righe dell'articolo (max € 25,00 per articolo superiore a 40 righe).

Nulla di più lontano dalla realtà.

Risulta ampiamente provato e/o non smentito che la opposta lavorava 7 giorni su sette, compresa la domenica. L'opponente non nega la circostanza, non smentisce la intensa attività, adduce soltanto, in giudizio, che nessuno le aveva chiesto di farlo. Ed allora appare davvero anomalo ed incomprensibile che la ricorrente abbia preteso (*"a condizione di ..."*) *"flessibilità di orari e presenze"*, abbia dichiarato non disponibilità a *"forme di collaborazione più vincolanti"*, per poi lavorare spontaneamente a tempo pienissimo.

- con nota del 24.6.2009 il contratto viene disdetto;

- in data 24.6.2009 viene redatto altro contratto con alcune modifiche rispetto al precedente.

Intanto non è previsto il rinnovo automatico. Si precisa poi che le notizie e gli articoli riguardano *"il sito web della testata"* (non viene indicato altro), che il pagamento sarà di € 1.000,00 lordi mensili, anche per *"gli articoli non destinati alla pubblicazione sul sito"* (punto 5.1).



Resta letteralmente invariata la premessa sub c) che cambia solo lettera e diventa sub d).

Resta del tutto invariata la previsione sub. 2.3. e quella sub. 2.4. eliminandosi soltanto la dicitura, all'evidenza pleonastica, *"ivi compresi i locali della società"*.

Quindi ancora una volta nulla di più lontano dalla realtà (oltre che contraddittorio).

- in data 1.1.2010 viene redatto altro contratto sostanzialmente identico al precedente, salvo la precisazione al punto 5.1 per il pagamento sempre di € 1.000,00 lordi, ma *"per non meno di 40 articoli al mese. Qualora il numero degli articoli dovesse eccedere a quello previsto nulla le sarà dovuto"*;

- in data 22.12.2010 viene redatto altro contratto, identico al precedente, con l'aggiunta del punto *"11. Codice Etico"*;

- nel gennaio 2012, per meno di un mese, viene assunta con contratto a tempo determinato *"in qualità di Redattore Ordinario con meno di trenta mesi di anzianità"* per sostituire alcune persone, con retribuzione mensile lorda di € 2.376,49.

- in data 1.2.2012 viene redatto altro contratto. L'oggetto, che non è più solo il sito web della Testata, ma riguarda *"edizioni su carta, on line e mobile"* o *"ogni altra estensione presente e futura"*; il pagamento 5.1. è di € 1.200,00 lordi per un minimo di 40 articoli ma veniva previsto un *"conguaglio"* a *"forfait"* per gli articoli eccedenti, pagati a parte a seconda delle battute (€ 25,00 per oltre 2.320 battute) o € 15,00 *"per articolo/video pubblicato sull'edizione on line"*. Inoltre viene previsto il *"compenso lordo di € 250,00"* per la rubrica *"Dress Code"*.

- in data 21.6.2012 le scrive che c'è il suo computer e la ha cercata dovunque, e le fa presente che se deve andare in radio glielo deve dire e lei gli risponde che ci va tutti i giovedì pomeriggi, che rientrava e le prossime volte glielo avrebbe ricordato;

- nel settembre 2012, per meno di un mese, viene assunta con contratto a tempo determinato *"in qualità di Redattore Ordinario con meno di trenta mesi di anzianità"* per sostituire alcune persone, con retribuzione mensile lorda di € 2.416,49.

- in data 30.10.2012 viene redatto altro contratto identico al precedente salvo che al punto 5.1. il compenso viene stabilito per un minimo di *"30 articoli"*, con dettagliate previsione per il conguaglio degli articoli in più o in meno.



- in data 25.3.2013 riceve indicazioni di _____ (si tratta della più volte citata mail del “pallino del gioco” che “ _____ è quella che ha in mano”).
- in data 4.8.2013, in trasferta all'estero, si prende cura di fornire il numero che utilizzerà.
- in data 5.8.2013 riceve indicazioni e richieste dal _____.
- in data 9.11.2013 riceve precise indicazioni su servizi da effettuare dal _____.
- in data 21.11.2013 (ed altre occasioni) avvisa che “*se non è un problema*” il giorno dopo avrebbe scritto “*da casa*” (così come in altre occasioni precedenti e successive, come 4.10.2016 segnala “*se non è un problema*” avrebbe “*bisogno di ... due giorni di pausa*”).
- segue l'identico contratto del 20.12.2012 per il 2014;
- nel dicembre 2013, per meno di un mese, viene assunta con contratto a tempo determinato “*in qualità di Redattore Ordinario*” per sostituire alcune persone, con retribuzione mensile lorda di € 3.003,72.
- per un breve periodo del 2014 non risulta formalizzato alcun rapporto;
- segue l'identico contratto del 20.2.2014;
- in data 17.9.2014 chiede indicazioni a L _____ che la invita ad andare in redazione poiché a Casteldebole non c'era niente, solo allenamento;
- in data 28.9.2014 riceve complimenti da _____.
- segue l'identico contratto del 17.12.2014 salvo che il compenso per la rubrica “*Dress Code*” viene diminuito ad “€ 225,00”;
- in data 27.2.2015 riceve indicazioni da _____.
- in data 5.3.2015 le vengono segnalati, con altri colleghi, nuovi orari di chiusura per la cultura;
- in data 14.4.2015 viene convocata da _____ unitamente ad una ventina di colleghi, per il saluto al direttore;
- il 19.8.2015 _____ chiede aggiornamenti sulla giornata e le fornisce indicazioni;
- in data 2.11.2015 riceve complimenti da _____.
- in data 11.11.2015 riceve precise indicazioni su servizi da effettuare dal _____.
- con il contratto del 22.12.2015 la situazione economica peggiora. Il compenso viene modificato. E' eliminato quello per la rubrica “*Dress Code*” e, dal febbraio 2015, gli articoli minimi passano da “30” a “35”.



- in data 29.1.2016, quale accreditata, riceve indicazioni dal

- in data 26.5.2016 riceve indicazioni da

- in data 27.7.2016 riceve indicazioni dal

E così via negli altri documenti da 77 in poi, non potendo riassumerli tutti, pur avendoli visionati.

1f. Ma a dare conto ancora più fortemente della vera natura subordinata del rapporto si pongono due mail, la missiva dell'1.8.2013 al Direttore e, soprattutto (non trattandosi di "mere affermazioni della stessa", anche se non smentite ed anzi confermate) la risposta di questi.

Tali mail, diversamente da quanto indicato nella memoria costitutiva, non risultano prodotte al doc. 101, né con altro numero, tuttavia esse sono state integralmente riportate, "fotografate", nella memoria, non sono state contestate, e possono pertanto ben essere utilizzate.

Si trascrivono integralmente (con grassetti e sottolineature delle parti che paiono illuminanti) tali mail, perché risultano rispecchiare fedelmente la situazione umana e professionale all'1.8.2013 (poi mantenutasi identica se non aggravatasi in danno della ricorrente).

La scrive l'1.8.2013: *"Caro Direttore, come avrai notato in questi sei anni e mezzo di non sono una che crea problemi, né una che si lamenta o che ha mai preteso chissà cosa. Sono una che lavora sodo e bene. E che cerca di trovare sempre il lato positivo delle cose. Il lavoro che svolgo mi entusiasma, e mi appassiona, cosa che non capita a tutti. Ultimamente però ci sono delle cose che minano questo entusiasmo. Sono arrivata quando ha aperto questo giornale. Ho scritto da subito. E tanto. Ho imparato e sono cresciuta. Nel mio settore, quello che mi era stato assegnato all'inizio, lo sport, sono arrivata dove mi avevate chiesto di arrivare. Da tempo, ormai, faccio quello che, nei giornali concorrenti al nostro, svolgono colleghi assunto da anni. Di più, anzi. Mi rendo anche disponibile a scrivere di altro. Da anni curo la pagina della moda, in totale autonomia. E poi, visto che mi è stato chiesto e mi piace molto, mi occupo anche di cultura, spettacoli e food. Propongo articoli e ne scrivo di commissionati dal caposervizio. Ho scritto, oltre che di cultura, spettacoli, calcio e moda, di bianca, e anche di nera. E non mi sembra di essermela cavata male: giusto nell'ultima settimana siamo stati l'unico*



giornale ad avere le parole della madre di Prince, il ragazzo annegato in piscina, e di
 la moglie dell'albergator scomparso Compiti ingrati e portati a
 termine con successo. Fatico ad avere un tuo feedback, quindi mi devo fidare del mio spirito
 di autocritica e dei giudizi dei colleghi (e quando ti arrivano addirittura i complimenti degli
 "avversari" solitamente hai fatto un buon lavoro). Nonostante tutta questa flessibilità, i
 piccoli e grandi successi, nonostante le competenze acquisite negli anni e l'essermi votata
anima e corpo a questo giornale, sono stata esclusa dalle sostituzioni estive. E pare che
 potrebbe succedere anche in futuro, da quel che sento dire. Ho fatto più sostituzioni, in
 questi anni di Nell'ultima, per sostituire (in ferie) ho chiuso 5 pagine da
 sola in una giornata (di cui una scritta interamente da me). Le conservo ancora. Non male,
 no? Eppure non sono stata nemmeno informata della mia esclusione dalle sostituzioni estive
 di quest'anno. Eppure sento che si fanno i nomi di altri anche per eventuali prossime
 sostituzioni più lunghe. Ecco, hai presente l'entusiasmo di cui ti parlavo prima? Io mi
 domando ogni giorno come mi venga. Mi chiedo perché ogni giorno, quando vengo al
 giornale, ne sia piena. Mi rispondo così: mi piace il lavoro che faccio e mi piace farlo bene.
 Non sono però un automa. Sono una giornalista che in questo giornale scrive tutti i giorni
 (pure la domenica, per il sito, quando ci sono le partite) con professionalità, non alza mai
 la voce, risponde presente sempre, e sempre porta a casa l'osso, anche quando non scrive
 di calcio. Ti scrivo perché vorrei capire cosa altro devo fare per conquistare ciò che mi era
stato paventato quando il mio lavoro al si è fatto più impegnativo. So che c'è la
 crisi, so che anche il nostro giornale ne soffre, ma penso di avere dimostrato di essere una
 risorsa importante per il . Vorrei che tu mi aiutassi a capire. E che almeno mi
 prendessi in considerazione per le sostituzioni future. Quelle di i e
 sono andate ad altri. Come quelle di quest'estate. Spero che per le prossime vi vogliate
 servire di me. Io ci sono, e ho voglia ancora di rendere migliore me e questo giornale.
 Grazie dell'attenzione".

Risponde il Direttore: "C credimi, apprezzo il tuo lavoro, ho visto e vedo
 come sei cresciuta. Concordo sulla tua analisi: lavori con generosità e competenza nei
vari settori, oltre a tenere molto bene il punto su quello di tua particolare competenza, lo
sport. Insomma anche se il feedback è stato scarso e mi dispiace, ti confermo ora con



sincerità tutto l'apprezzamento per ciò che fai ogni giorno. Purtroppo un direttore deve operare delle scelte, a volte opinabili ed a volte persino sbagliate, ma sempre nella convinzione di fare ciò che, in un determinato momento, serve di più al giornale. E le scelte di questa estate hanno voluto dire puntare soprattutto su internet ed economia, sulla copertura di nera e giudiziaria. Non si tratta di una tua esclusione, si tratta di priorità, così come l'altra volta la priorità era stata sostenere la redazione cultura grazie al tuo preziosissimo apporto. Nulla di personale: scelte, necessità, contingenze, obiettivi. Questo per spiegare la questione contratti. Che, comunque, non finiscono con l'estate e sarai senz'altro presa in considerazione per le prossime sostituzioni. I contratti estivi, comunque, vorrei sottolinearlo ancora, non rappresentano uno sterile "premio alla carriera" e più importante, mi pare, è capire – al di là di tre settimane o un mese di contratto a termine – come valorizzare nel futuro il tuo apporto di passione, generosità, notizie e lavoro. Come darti più serenità e soddisfazione. E' vero, il momento è difficile e sarei un irresponsabile a parlarti di chissà quali prospettive immediate. Per cui ti dico: sei brava, più brava di altri, e non me ne dimentico. Grazie della tua lettera e se hai bisogno di altri chiarimenti scrivimi, parlami, sono qui".

Nessuna smentita, nessuna precisazione, nessuna contestazione, anzi una condivisione piena, un pieno apprezzamento e riconoscimento non solo del lavoro "ogni giorno", ma anche della disponibilità ("generosità").

La risposta del Direttore, all'evidenza sincera nelle premesse e considerazioni, non lo risulta però nelle promesse. La situazione della lungi dal migliorare peggiora lentamente, soprattutto nel 2015, aumentano le pretese nei suoi confronti, diventa sempre più pesante la dipendenza e subordinazione, diminuiscono le gratificazioni economiche o di altro tipo, senza alcun riconoscimento formale della reale situazione, senza neanche la prospettiva di un contratto a tempo indeterminato.

A fine 2016 sono trascorsi più di tre anni dalla mail suddetta e, diversamente da come aveva promesso, e, diversamente da come appariva doveroso, il Direttore si è dimenticato di tutto ed anzi (Lui o chi per Lui) si vendica per le (legittime) pretese dell'

1g. A dare conto della evidente ritorsività del licenziamento basterebbe notare, come si legge nella memoria, come "Dopo 10 anni di intenso lavoro e con 15 contratti alle spalle,



più niente: dal primo gennaio 2017 fino al reintegro deciso dal Giudice non le è stato consentito di scrivere più nulla” e ciò dopo che in data 19.10.2016 il difensore dell’aveva chiesto la regolarizzazione del rapporto di lavoro e le notevoli differenze retributive che le spettavano.

L’opponente, immediatamente dopo la missiva del legale, alla scadenza del simulato contratto di collaborazione, reiterato per anni ed anni, cessava immediatamente qualunque rapporto con la lavoratrice per plateale ritorsione. L’opponente è stato talmente accecato dalla arroganza e dalla rabbia, da fare davvero un plateale passo falso e un danno soprattutto a se stesso, poiché costringeva l’ad agire (finalmente) in giudizio, con il conseguente ovvio riconoscimento dei suoi diritti. Visto il passato, la storia, il carattere della il desiderio della stessa di mantenere un buon rapporto, le modeste rivendicazioni esplicitate in precedenza, ove l’opponente le avesse concesso, nel 2013 o successivamente, anche solo qualcosa, magari una assunzione dal 2017 o altro, avrebbe, con tutta probabilità, evitato una causa in cui non può non essere perdente.

Si ritiene che l’opponente sia in malafede e la pretesa temeraria. Con tutta probabilità, solo così spiegandosi la incredibile condotta del datore di lavoro, Egli teme non solo la reintegrazione a costi molto maggiori di quelli passati, ma anche le possibili notevoli conseguenze economiche per il passato. Ma ciò avrebbe dovuto semmai indurlo a cercare una strada conciliativa che gli avrebbe fatto risparmiare qualcosa, invece di escluderla, dichiarando di non essere in alcun modo disponibile sulla reintegrazione.

Si legge nella memoria della opposta che dopo il provvedimento del Giudice la “ è tornata nella redazione in cui (ha) lavorato da precaria per anni e ha ricominciato a fare quello che faceva prima. La redattrice ... Già solo nel primo mese di lavoro è stata mandata in trasferta (come succedeva prima), ha scritto regolarmente con continuità e quotidianità (come succedeva prima), la sua firma è stata praticamente sempre richiamata in prima pagina (come succedeva prima), ha lavorato di domenica (come succedeva prima) e le sono stati assegnati articoli per le pagine nazionali (come succedeva prima). Ovviamente non ha riscontrato difficoltà alcuna, avendo già fatto tutto questo per dieci anni. E se non fosse stata all’altezza di quei compiti non le sarebbero stati assegnati né ieri né oggi. E’ lampante: il lavoro che sta svolgendo la d adesso è pressoché lo stesso di un



tempo. Semplicemente, ora, quello stesso lavoro di redattrice è regolarizzato con un contratto che riconosce la reale natura del rapporto e la professionalità della dott.ssa

Alla luce di quanto esposto si auspica pertanto una sorta di ravvedimento da parte dell'opponente, che lo induca a perseguire una soluzione conciliativa che eviti ulteriori impugnazioni ed ulteriori liti giudiziarie e consenta di recuperare/mantenere il rapporto attualmente in corso, essendovene, forse, ancora spazio.

1h. Quanto alla riconosciuta qualifica di “redattore”, oltre a quanto sopra esposto, basterebbe notare come sia più volte avvenuta assunzione a tempo determinato dell'in sostituzione di altri, sempre con tale qualifica.

1i. Si ritiene infine che la decisione assunta dal Giudice nella fase sommaria, ora confermata in sede di opposizione, non potrà non trovare conforto anche in caso di impugnazione, stante l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione: *“In materia di attività giornalistica, la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa. Nel giudizio di cassazione è sindacabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto – incensurabile in tale sede ove congruamente motivata – la relativa valutazione”* (cfr. massima Cass. Sez. L., sent. n. 22785 del 7.10.2013 e varie altre precedenti del tutto simili).

Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte si è ritenuto decisivo, per la posizione di un redattore *“il pieno inserimento del lavoratore nell'attività redazionale, con utilizzazione degli strumenti di lavoro - computer e cellulare - forniti dalla casa editrice e con la preposizione in via stabile a settori di informazione o rubriche fisse, nonché l'assoggettamento del medesimo al potere decisionale e di controllo del capo cronista che impartiva direttive e poteva richiedere prestazioni ulteriori – quali l'impaginazione e la redazione dei titoli - rispetto alla mera redazione di articoli”*.



Similmente, nella fattispecie che ci riguarda, risulta *“il pieno inserimento del lavoratore nell’attività redazionale”*, per l’utilizzazione talora di alcuni strumenti di lavoro e, soprattutto, per costante *“preposizione in via stabile a settori di informazione o rubriche fisse, nonché l’assoggettamento del medesimo al potere decisionale e di controllo del capo cronista ...”*.

E se solo poche volte il capo cronista o il superiore ha effettuato il *“controllo”*, impartito *“direttive”*, richiesto *“prestazioni ulteriori”*, non è perché non vi fosse *“l’assoggettamento”* in questione, ma perché non ve ne era bisogno. La lavoratrice era talmente diligente e disponibile da non necessitare che di poche indicazioni.

Ad ulteriore ennesimo conforto della fondatezza del già raggiunto convincimento si pone, per argomento *a contrario*, ulteriore giurisprudenza che evidenzia: *“In tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione – tenuto conto del carattere creativo del lavoro – ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari.”* (cfr. massima Cass. sez. L., sent. n. 8068 del 2.4.2009).

Nella fattispecie si trattava di una attività lavorativa apparentemente astrattamente identica in cui la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata rilevando che *“la Corte territoriale, pur evidenziando che il lavoratore aveva prestato una attività intensa, costante e regolare, redigendo articoli in materia sportiva, con particolare attenzione alla squadra locale, e curando stabilmente delle rubriche con firma sul giornale, aveva del tutto omissis di*



accertare se da parte del medesimo permanesse una disponibilità alle esigenze datoriali anche nell'intervallo tra le prestazioni".

Nel caso in esame viceversa tale accertamento risulta. E' accertata una "*disponibilità alle esigenze datoriali*" assoluta ("*anima e corpo*"), addirittura non vi era "*intervallo tra le prestazioni*", ma una prestazione continuativa a tempo pieno, senza soluzione di continuità.

2. Le spese del giudizio, come in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza. In mancanza di richiesta non si ritiene di procedere a condanna per lite temeraria.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così provvede:

- respinge l'opposizione proposta da _____ in persona del suo rappresentante legale, nei confronti c _____ avverso l'ordinanza del Giudice del Tribunale di Bologna del 1.9.2017, che conferma integralmente;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese del giudizio che liquida in complessive € 6.500,00, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa.

Bologna, il 2.10.2018.

Il Giudice
Emma Cosentino

